



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 maggio 2011 (27.05)
(OR. en)**

10639/11

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0100 (CNS)**

JUSTCIV 145

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Coreper / Consiglio

n. docc. prec.: 8071/11 JUSTCIV 55 + ADD 1 e 9936/11 JUSTCIV 122

n. prop. Comm.: 12265/09 JUSTCIV 177

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia
- Adozione

1. Il 29 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia¹.
2. Il Parlamento europeo è stato consultato sulla proposta e ha espresso un parere l'11 febbraio 2010².

¹ 12265/09 JUSTCIV 177.

² GU C 341E del 16.12.2010, pag. 98.

3. Il Gruppo per le questioni di diritto civile (Questioni generali) ha esaminato la proposta in varie riunioni. Da questo esame è emersa l'opportunità di scindere la proposta in due decisioni distinte, una relativa alla firma, l'altra relativa alla conclusione della convenzione a nome dell'Unione.
4. La decisione relativa alla firma della convenzione è stata adottata tra i punti "A" dal Consiglio "Trasporti" nella sessione del 31 marzo 2011¹ e la convenzione è stata successivamente firmata dal Vice Primo Ministro ungherese il 6 aprile 2011 all'Aia.
5. Il 31 marzo 2011 il Consiglio "Trasporti" ha preso atto dell'accordo politico sul progetto di decisione relativa alla firma della convenzione, in attesa della messa a punto degli allegati in cui figurano le dichiarazioni e la riserva che saranno formulate dall'Unione all'atto della conclusione della convenzione.²
6. Nel frattempo la messa a punto degli allegati è stata effettuata e i testi del progetto di decisione nonché delle dichiarazioni e della riserva che l'Unione intende formulare sono stati riveduti dai giuristi-linguisti.
7. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della decisione.
8. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

¹ GU L 93 del 7.4.2011, pag. 9.

² 8071/11 JUSTCIV 55 + ADD 1.

9. Il Coreper/Consiglio è pertanto invitato a:

- a) adottare il progetto di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, il cui testo figura nel documento 9936/11 JUSTCIV 122;
- b) prendere atto che lo strumento di approvazione sarà depositato a nome dell'Unione non prima di 18 mesi dopo l'adozione della decisione;
- c) decidere di iscrivere nel verbale della sessione del Consiglio in cui sarà adottata la decisione la dichiarazione unilaterale della Lettonia e di Malta il cui testo figura nell'allegato della presente nota.
- d) prendere atto che il testo della convenzione dell'Aia del 2007 figurante nel documento 7357/11 JUSTCIV 40 + COR 1 (sv) + COR 2 (pl) sarà allegato alla decisione e pubblicato con essa nella Gazzetta ufficiale.

**Dichiarazione unilaterale della Lettonia e di Malta
da iscrivere nel verbale della sessione del Consiglio in cui sarà adottata la decisione relativa
all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del
23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di
figli e altri membri della famiglia**

"La dichiarazione che sarà formulata dall'Unione all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia al fine di estendere l'applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare se applicare o meno i capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi derivanti da un matrimonio che non sia valido in detto Stato membro, né implica il riconoscimento da parte di detto Stato membro del matrimonio alla base della richiesta di obbligazione alimentare tra coniugi ed ex coniugi."
